

## **La VI Sezione “provvisoria” del Consiglio di Stato (1919-1923)**

### **Domenico La Medica**

**Publicato su Giurisprudenza italiana, 2009, 1**

Sommario: 1. Le ragioni della creazione della VI Sezione e richiamo agli analoghi istituti di giustizia amministrativa dell'impero austro-ungarico. - 2. La composizione (in nota, cenni biografici dei componenti). - 3. Le funzioni della VI Sezione. - 3.1. Funzione consultiva. - 3.2. Funzione giurisdizionale. - 4. Conclusioni.

1. Le ragioni della creazione della VI Sezione e richiamo agli analoghi istituti di giustizia amministrativa dell'impero austro-ungarico.

Al termine del primo conflitto mondiale ed a seguito dell'annessione delle nuove province, è sorto il problema della sostituzione nella Venezia Giulia e Trentino delle supreme magistrature amministrative austriache con le norme sulla giustizia amministrativa in vigore nel Regno.

In effetti, nelle province redente, in attesa dell'estensione dell'ordinamento nazionale, fu conservata provvisoriamente la legislazione del “caduto regime”, ed hanno, quindi, continuato a funzionare gli organi territoriali dell'amministrazione attiva ed i corrispondenti collegi giurisdizionali; era venuto, tuttavia, meno ogni rapporto con gli istituti di giustizia amministrativa che nella capitale dell'Impero erano posti all'apice della giustizia amministrativa. Perciò, si rese necessario individuare l'organo che dovesse prendere il posto di quegli istituti e continuasse a svolgere l'azione interrotta, al fine di definire le controversie che si erano accumulate durante la guerra e che aspettavano una definitiva pronuncia, ma anche di decidere gli altri ricorsi che mano a mano venivano presentati nei confronti delle decisioni delle giurisdizioni locali e che non trovavano più il supremo loro Giudice.

A tale proposito si deve osservare che gli organismi di giustizia amministrativa vigenti nell'impero austro-ungarico erano essenzialmente i seguenti:

I) il Tribunale dell'Impero (Reichsgericht), istituito con la L. fondamentale 21 dicembre 1867, Bollettino Leggi Impero n. 143, e la L. 10 aprile 1869, B.L.I. n. 44, era competente a decidere: a) sui conflitti tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa, sulla competenza tra le giunte provinciali ed i ministeri, tra le giunte provinciali di province diverse; b) sulle controversie tra i singoli Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero o fra alcuni di essi e lo Stato o sulle pretese avanzate in rapporto ad essi da comuni, corporazioni o privati; c) sui ricorsi per la lesione di diritti politici garantiti dalla Costituzione; d) sulle questioni per le retribuzioni degli impiegati statali;

II) la Corte di giustizia per gli affari amministrativi (Verwaltungsgerichtshof), prevista dall'art. 15 della L. fondamentale dello Stato sul potere giudiziario 21 dicembre 1867, B.L.I. n. 144, disciplinata dalla L. speciale 22 ottobre 1875, n. 36, B.L.I. 1876, modificata con la L. 19 marzo 1894, B.L.I. n. 53, la L. 21 settembre 1905, B.L.I. n. 149 e l'ordinanza esecutiva 5 agosto 1876, B.L.I. n. 94, sull'ordinamento interno poi sostituita con quella 22 agosto 1907, n. 209, B.L.I., era competente a decidere, in ultima istanza, sui ricorsi avverso decisioni e provvedimenti amministrativi, esclusi quelli dell'autorità giudiziaria ordinaria, emessi in violazione della legge.

La Corte, ove il ricorso sia fondato, annulla il provvedimento impugnato, ma rimette la decisione all'autorità competente affinché si conformi ai principi affermati nella motivazione della decisione; se il ricorso risulta in contrasto con gli atti depositati in giudizio, incompleto o formalmente viziato, il provvedimento viene annullato per vizio di

procedura e rinviato all'Amministrazione per l'adozione di un nuovo provvedimento emendato dai vizi riscontrati;

III) il Giudizio supremo di finanza (Oberstes Gefallsgericht), istituito col Codice delle contravvenzioni di finanza 1° febbraio 1836, decideva in ultimo grado sui ricorsi per le penalità in materia di violazioni delle leggi sulle imposte indirette e sui monopoli; il processo si svolgeva in seduta non pubblica e senza discussione in contraddittorio e non poteva giammai concludersi con la commutazione della «sentenza impugnata in modo pregiudizievole all'imputato».

All'evidenza, i menzionati organismi non trovavano corrispondenza con le analoghe giurisdizioni del Regno, per cui si è proceduto all'individuazione del collegio che presentasse maggiori analogie con i predetti istituti dell'Impero austro-ungarico e si rivelasse, quindi, più idoneo a «surrogare per le nuove province gli istituti che nella capitale del caduto impero d'Austria coronavano il sistema delle garanzie di diritto pubblico e di giustizia amministrativa»; poiché alla Corte di cassazione di Roma, a Sezioni unite, era stata attribuita la competenza a risolvere i conflitti tra le autorità amministrative e quelle giudiziarie, si è ritenuto che le funzioni riconosciute ai menzionati organismi e che a seguito del mutato regime conservavano la capacità di una pratica efficienza, potessero attribuirsi «per omogeneità di ordinamenti e di funzioni» al Consiglio di Stato(1), tanto per i ricorsi pendenti, quanto per quelli che fossero successivamente proposti secondo la disciplina del passato regime tuttora in vigore nelle nuove province.

Peraltro, era evidente che la corretta definizione di quelle controversie richiedeva una adeguata conoscenza della legislazione regionale unitamente ad una continuità dei criteri di applicazione; pertanto, la competenza in materia è stata attribuita non già alle Sezioni permanenti del Consiglio di Stato, ma ad una Sezione speciale istituita provvisoriamente nell'ambito di quell'organismo e composta di membri che possedessero un'adeguata preparazione giuridica ed amministrativa di quelle province(2).

Alla medesima Sezione viene riconosciuta anche una funzione consultiva relativamente all'applicazione delle leggi nazionali via via estese alle suddette province; questa funzione ebbe, tuttavia, scarso campo di applicazione e, come si vedrà al paragrafo 3.1., cesserà formalmente con il R.D. 2 luglio 1921, n. 933(3).

## 2. La composizione (in nota, cenni biografici dei componenti).

La Sezione provvisoria è composta di cinque Consiglieri; di essi, il più anziano assume le funzioni di Presidente.

La disposizione si rivela quanto mai opportuna, specie in considerazione del carattere temporaneo della Sezione stessa. Infatti, poiché la Sezione è destinata a terminare la sua attività quando sia stata attuata l'unificazione della legislazione amministrativa, i suoi componenti potranno agevolmente essere aggregati a ciascuna delle Sezioni permanenti; diverso è il ragionamento per il Presidente della Sezione, perché la sua nomina sarebbe potuta sembrare in contrasto con il carattere provvisorio della Sezione e, comunque, avrebbe reso più difficoltoso il suo inserimento nelle Sezioni permanenti(4).

Nell'ipotesi che il punto di vista sottoposto al suo esame abbia dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, la Sezione può, su richiesta delle parti o d'ufficio, rinviare con ordinanza la discussione sulla controversia all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, col concorso di sette votanti. Alla stessa Adunanza plenaria spetterà esclusivamente di regolare la competenza, quando sorgano conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra la sesta Sezione e l'una o l'altra delle due Sezioni

giurisdizionali permanenti; in tali casi l'Adunanza plenaria è costituita dal Presidente dell'Adunanza plenaria, dai due Consiglieri anziani rispettivamente della quarta e della quinta Sezione componenti l'Adunanza stessa e dai due Consiglieri anziani della sesta Sezione.

In caso di impedimento, ricusazione ovvero di astensione dei componenti della Sezione, per cui non si raggiunga il numero legale (cinque) per emettere le relative decisioni, si prevede che il Presidente del Consiglio di Stato proceda ad integrare la composizione della Sezione provvisoria mediante la supplenza di componenti delle Sezioni permanenti (R.D. 22 luglio 1920, n. 1049, art. 5); in virtù di tale norma sono stati aggregati alla Sezione provvisoria, come supplenti, vari Consiglieri di Stato.

### 3. Le funzioni della VI Sezione.

Alla VI Sezione sono riconosciute funzioni consultive e funzioni giurisdizionali (R.D.L. n. 2304/1919, rispettivamente artt. 3 e 4); peraltro, le funzioni consultive non ebbero vasto campo di applicazione e, con l'art. 1 del R.D.L. n. 933/1920, vennero attribuite alla Sezione (permanente) del Consiglio di Stato competente per materia.

#### 3.1. Funzione consultiva.

Nell'ordinamento austriaco non vi era un organo consultivo corrispondente al nostro Consiglio di Stato e tuttavia si è ritenuto di riconoscere alla Sezione provvisoria competenze di tale natura, in considerazione del fatto che l'estensione della legislazione del Regno nelle nuove province avrebbe imposto l'istituzione di un organo al quale, nei casi previsti da leggi e regolamenti vigenti, potesse richiedersi l'occorrente parere; parere che non sarebbe stato opportuno affidare alle Sezioni consultive del Consiglio di Stato, in quanto si doveva tener conto dell'assetto politico amministrativo delle nuove province di cui solamente la nuova Sezione poteva dare garanzia di adeguata conoscenza.

Del resto, la progressiva applicazione della legislazione nazionale, ivi comprese le norme che regolano l'attività del Consiglio di Stato ed in particolare il sistema di tutela di diritti ed interessi dei cittadini di fronte ad atti della pubblica amministrazione, avrebbe potuto far sorgere, tra l'altro, la necessità di svolgere un'attività consultiva su ricorsi straordinari al re; perciò è parso opportuno attribuire alla Sezione provvisoria funzioni consultive «nelle materie per le quali secondo le leggi e i regolamenti vigenti, è richiesto il parere del Consiglio di Stato, in adunanza di Sezione» e si è stabilito che il parere deve riguardare gli affari relativi alle nuove province, qualunque sia l'oggetto (R.D.L. n. 2304/1919, art. 3).

Questa attribuzione non è andata, peraltro, esente da critiche ed obiezioni, come emerge dalla Relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul disegno di legge per la conversione in legge dell'anzidetto R.D. n. 2304 (Atto Senato n. 114-A, XXV legislatura).

Anzitutto, è stato rilevato che l'attività consultiva, oltre che gravosa rispetto alle altre competenze della Sezione, risulta eterogenea e non facilmente conciliabile con il suo primario compito giurisdizionale.

È stato anche osservato che se il parere viene richiesto non tanto per l'applicazione delle vecchie norme, quanto per l'approvazione di provvedimenti che troveranno poi applicazione nelle province redente, non si giustifica la preferenza accordata alla Sezione provvisoria, invece delle tre Sezioni consultive permanenti; queste, infatti, per la conoscenza della legislazione del Regno, l'indiscussa esperienza amministrativa e l'approfondita competenza nelle specifiche materie attribuite, garantiscono adeguatamente apporti collaborativi meditati ed obiettivi.

Inoltre, trattandosi di organi consultivi che si distinguono solo per la diversa competenza territoriale, ma si riferiscono alla stessa materia, i loro pareri possono divergere sui criteri di applicazione di norme, aventi analogo contenuto, tra le nuove e le antiche province del Regno.

Ma soprattutto, è stato posto in evidenza che, nell'intreccio delle leggi del precedente ordinamento con quelle nazionali estese alle nuove province, può verificarsi che venga richiesto il parere su disposizioni regionali poste a fondamento di successivi ricorsi giurisdizionali proposti innanzi alla medesima Sezione; nella prospettata ipotesi, quindi, la Sezione dovrebbe astenersi dall'emettere il parere richiesto, altrimenti sarebbe preclusa la pronuncia di una rituale decisione.

A superare questi inconvenienti è sembrata idonea soluzione la proposta di aggregare alle singole Sezioni consultive un componente della Sezione provvisoria, quando occorra esprimere il parere su questioni concernenti l'ordinamento delle province redente. Perciò, ove sia proposto innanzi alla Sezione provvisoria un ricorso giurisdizionale avverso quei provvedimenti sui quali si sia pronunciato il Consiglio di Stato in sede consultiva, l'astensione del Consigliere che ha partecipato al voto consultivo consente alla Sezione provvisoria di emettere la propria decisione, senza sollevare sospetti di parzialità.

La consistenza delle riferite critiche ha trovato soddisfazione con il R.D.L. 2 luglio 1921, n. 933, che, all'art. 1, modificando sul punto il predetto art. 3 del R.D.L. n. 2304/1919, ha stabilito quanto segue: «Quando per gli atti o provvedimenti amministrativi riguardanti le nuove province occorre richiedere il parere del Consiglio di Stato in adunanza di Sezione, tale parere è dato dalla Sezione competente con l'intervento di almeno uno dei Consiglieri della sesta Sezione».

Sotto diverso profilo, vanno a questo punto considerati i favorevoli risultati che conseguono dalla collaborazione prestata dai componenti della Sezione provvisoria sia allorché vengano aggregati alle Sezioni permanenti, sia con l'intervento normale all'Adunanza generale; in tal modo, infatti, si evita alla nuova Sezione «una posizione di isolamento»<sup>(5)</sup> e nello stesso tempo si assicura l'affermazione di principi uniformi ed obiettivi a tutto vantaggio del buon andamento dell'Amministrazione.

### 3.2. Funzione giurisdizionale.

L'art. 4, R.D.L. n. 2304/1919, stabilisce che la VI Sezione provvisoria espleta «funzioni giurisdizionali nelle materie di competenza del Tribunale dell'Impero, [...] del Tribunale amministrativo e del giudizio supremo di finanza per la definizione dei ricorsi pendenti e di quelli che fossero in seguito presentati in base alle leggi ed altre norme del cessato regime vigenti nelle dette provincie»; sono esclusi i conflitti tra autorità giudiziaria ed amministrativa la cui risoluzione, secondo l'art. 2 del R.D.L. 4 novembre 1919, n. 2039, è affidata alla Corte di cassazione di Roma, a Sezioni unite.

Non rientrano, pertanto, nella competenza della Sezione provvisoria i ricorsi proposti avverso atti o provvedimenti emessi in base a leggi imperanti nel Regno ed estese alle nuove province, oppure in base a disposizioni che con nuovi criteri abbiano modificato le norme del cessato regime in vigore nelle medesime provincie; per gli anzidetti ricorsi, quindi, deve essere riconosciuta la competenza delle Sezioni giurisdizionali permanenti del Consiglio di Stato.

Si deve, peraltro, considerare che, nelle provincie redente, le vecchie leggi regionali non cessano di aver vigore tutte allo stesso tempo, né ad esse succede immediatamente la legislazione unificata del Regno, perché la legislazione nelle nuove provincie viene

rinnovata solo gradualmente. Si potrebbe, perciò, verificare che alcuni provvedimenti siano emessi in materie disciplinate non più esclusivamente dalle norme del passato regime, ma anche da disposizioni nuove modificative, sia pure in parte, di quelle; in tali ipotesi, ove avverso i menzionati provvedimenti sia fatta valere la simultanea violazione delle norme del passato regime e delle norme sopravvenute, sorgerebbe il dubbio nell'individuazione dell'organo competente (Sezione provvisoria oppure Sezioni giurisdizionali permanenti), nonché il pericolo di contrasto di giudicati.

Per ovviare ai menzionati inconvenienti, venne esclusa l'ipotesi di concentrare nella Sezione provvisoria i ricorsi per violazione delle norme del cessato regime ed anche delle leggi del Regno in tutto o in parte estese alle nuove province, fino a quando, con il completamento dell'unificazione legislativa, venisse a cessare il funzionamento della Sezione provvisoria e le Sezioni giurisdizionali permanenti assorbissero anche le competenze di questa.

È emersa, invece, più agevolmente praticabile la soluzione di attribuire alla Sezione provvisoria i ricorsi prodotti non in base alle norme del cessato regime vigenti nelle nuove province, ma secondo le materie rientranti nella competenza dei ricordati organismi centrali del precedente ordinamento, anche se la disciplina di alcuna di tali materie non sia contenuta interamente in quelle vecchie norme ma sia stata in parte modificata per effetto di disposizioni sopraggiunte; per conseguenza, restano nella competenza delle Sezioni giurisdizionali permanenti solo i ricorsi avverso i provvedimenti adottati in quelle altre materie che per le province redente siano integralmente disciplinate da nuove disposizioni o da disposizioni già vigenti nel Regno ed estese a queste province.

Pertanto, opportunamente con l'art. 2, R.D.L. n. 933/1921, a modifica del riferito art. 4, viene stabilito che: «La sesta Sezione decide in sede giurisdizionale sui ricorsi pendenti e su quelli che siano prodotti anche dopo l'annessione delle nuove Province nelle materie che appartenevano alla competenza del Tribunale dell'Impero (esclusi i conflitti tra le autorità giudiziarie e le amministrative), dalla Corte di giustizia per gli affari amministrativi e del giudizio supremo di finanza».

#### 4. Conclusioni.

Come era stato previsto, la VI Sezione provvisoria, allorché ebbe pressoché ultimato il suo lavoro, venne soppressa; in poco più di due anni di attività (la prima seduta si tenne il 14 dicembre 1920 e l'ultima il 17 marzo 1923), il suo lavoro fu enorme, considerando che furono ben oltre mille le decisioni emesse(6).

Merito questo della laboriosità dei suoi componenti, tutti dotati di profonda conoscenza dell'amministrazione austro-ungarica anche per l'esperienza acquisita per aver ricoperto in essa alti incarichi (il conte Bonfioli era stato Consigliere della Corte di giustizia per gli affari amministrativi e componente del Tribunale di Stato; l'avv. Brocchi aveva rivestito la carica di vice podestà di Trieste e l'avv. Bezzi quella di vice podestà di Rovereto).

A questa particolare conoscenza i componenti della VI Sezione univano una solida preparazione giuridica che ha permesso loro di svolgere, in seguito, degnamente le funzioni presso le Sezioni permanenti, fornendo un notevole contributo di idee e di saggezza.

Le stesse considerazioni possono essere fatte per i componenti del Consiglio di Stato aggregati alla VI Sezione provvisoria.

Ma il merito superiore che deve essere riconosciuto alla VI Sezione è quello di aver agevolato il trapasso, nelle nuove province, dall'ordinamento austro-ungarico alla legislazione del Regno, senza creare disagi e carenze nello svolgimento dell'attività amministrativa. L'espletamento, invero, dell'attività giurisdizionale con la conseguente

efficace e sollecita risposta alla domanda di giustizia, ha favorito l'instaurazione nei cittadini di un clima di consensi nei confronti delle nuove istituzioni.

(1) Così si esprime il Presidente del Consiglio di Stato senatore Perla nel discorso per la “Inaugurazione della Sezione (VI) per le nuove provincie del Regno” tenuto nell’udienza del 14 dicembre 1920 (in *Annuario del Consiglio di Stato*, 1920, 23 e segg.).

(2) La letteratura in argomento è alquanto scarsa. Si limitano ad una sintetica indicazione della relativa disciplina, Landi, *Il Consiglio di Stato*, Milano, 1955, 23; Id., voce “Consiglio di Stato (storia)”, in *Enc. Dir.*, IX, 1961, 305; Guicciardi, voce “Consiglio di Stato”, in *Nuovo Dig. It.*, Torino, 1938, III, 902; notizie più dettagliate si rinvengono in Bezzi, *La VI Sezione del Consiglio di Stato*, in *Il Consiglio di Stato — Studi in occasione del centenario*, Roma, 1932, I, 353 e segg.; Latour, *La sesta Sezione del Consiglio di Stato*, in *Giur. It.*, 1920, IV, 142 e segg.; Id., *I limiti di competenza giurisdizionale della VI Sezione del consiglio di Stato*, *ibid.*, III, 249.

(3) Una nuova VI Sezione, con funzioni consultive, fu istituita nel 1939 per l’esame degli affari riguardanti l’Africa italiana e cessò definitivamente nel 1948.

(4) A presiedere la Sezione fu chiamato il prefetto del regno senatore Francesco Salata (n. a Ossero, in Istria, il 17 settembre 1876 da Giacomo e Costanza Runich; m. a Roma il 10 marzo 1944) che, però, impegnato nell’assorbente incarico di direttore dell’Ufficio centrale per le nuove provincie, non si dedicò pienamente alle nuove funzioni; non sembra, tuttavia, esatta l’affermazione che il Salata non partecipò mai ai lavori della Sezione (così, Giovannelli, *Salata Francesco*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia — Le biografie dei magistrati (1861-1948)* a cura di Melis, Milano, 2007, II, 1191 e segg.), perché di lui si rinviene, tra le altre, una importante decisione del 10 agosto 1920 (in *Giur. It.*, 1920, III, 249, con nota adesiva di Latour, *I limiti di competenza*, cit.), con la quale la Sezione affermò la sua competenza a pronunciarsi sui ricorsi fondati sulle leggi e altre norme del cessato regime vigenti nelle nuove provincie, e non già sui ricorsi che denunciino violazioni di leggi e norme emanate dalle autorità italiane nelle stesse provincie.

In seguito, comunque, nell’impossibilità di svolgere i suoi molteplici incarichi, il Salata si vide costretto a cedere le sue funzioni al conte Guido Bonfioli Cavalcabò (n. a Sacco di Rovereto il 1° ottobre 1859 da Giovanni Battista e Irene Gottarini; m. a Roma il 27 novembre 1938), che esercitò il mandato fino alla soppressione della stessa Sezione.

Questi, laureatosi in giurisprudenza il 29 luglio 1882, nello stesso anno assume servizio presso il Ministero dell’interno austriaco dove svolse vari incarichi; fu, tra l’altro, Consigliere del Tribunale amministrativo di Vienna dal 1910 al 1918 e componente del Tribunale di Stato dal 1912. Nel 1919, a seguito dell’annessione delle nuove provincie, optò per il servizio nell’amministrazione del Regno, rinunciando alla posizione economica certamente più vantaggiosa che avrebbe potuto godere in Austria.

Dopo la soppressione della VI Sezione, svolse le sue funzioni dapprima presso la IV Sezione e, poi, presso la V; fu collocato a riposo il 1° ottobre 1929, con la qualifica di Presidente di Sezione (v. Giannetto, in *Il Consiglio di Stato*, cit., 1178 e segg.; Zoli, *Cenni biografici dei componenti della Magistratura del Consiglio di Stato (1831-1031)*, in *Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario*, cit., III, 136).

Facevano parte della VI Sezione: l’avv. Igino Brocchi, l’avv. Comingio (Gino) Bezzi, il dott. Giovanni Bobbio ed il dott. Pietro Cagni; gli ultimi due erano Consiglieri di Stato temporaneamente assegnati alla nuova Sezione.

Igino Brocchi (nato a Trieste, di cui fu vice podestà, l'11 gennaio 1872 da Aganippo e Giovanna Secondo; m. a Basilea il 13 agosto 1931), nominato da Nitti Consigliere di Stato, venne assegnato alla nuova Sezione e, dopo la soppressione di questa, alla IV Sezione. La sua attività di magistrato non fu rilevante, perché venne impegnato in molteplici incarichi diplomatici; fu, tra l'altro, capo della delegazione italiana alla Conferenza interstatale per la sistemazione del regime provvisorio della società ferroviaria austro-ungarica Sudbahn passata in parte all'Italia dopo la fine della guerra e componente della delegazione italiana alla conferenza con la Jugoslavia per la sistemazione di Fiume e la Dalmazia, conclusasi con gli accordi di Nettuno (v. Giannetto, in *Il Consiglio di Stato*, cit., 1212 e seg.; Zoli, Cenni, cit., 136).

Comingio Bezzi (n. a Rovereto, di cui fu vice podestà, il 27 dicembre 1872 da Comincio ed Enrica Grigolli; m. a Roma il 7 dicembre 1949), nominato Consigliere di Stato, venne assegnato alla nuova Sezione e, in seguito, alla IV Sezione di cui divenne, poi, Presidente; venne collocato a riposo alla fine del 1942, con il grado onorifico di Presidente del Consiglio di Stato.

Oltre ad un'intensa attività giurisdizionale, svolse numerosi ed importanti incarichi quali: Presidente della Commissione arbitrale sul monopolio delle banane; Presidente della Commissione per i reclami della gente dell'aria; componente della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico per la XXIX legislatura (v. Scotti, in *Il Consiglio di Stato*, cit., II, 1208 e segg.; Zoli, Cenni, cit., 135).

Giovanni Bobbio (n. a Solero il 28 settembre 1867; m. il 27 ottobre 1926) ricoprì vari incarichi nel Ministero dell'interno dove, tra l'altro, fu direttore generale delle carceri e riformatori; nominato prefetto di Reggio Calabria alla fine del 1919, poco dopo entrò a far parte del Consiglio di Stato dove fu assegnato alla I Sezione e, poi, alla VI Sezione.

Ricoprì numerosi e prestigiosi incarichi quali: Presidente del Comitato per le proposte di dispensa dal servizio degli impiegati civili dell'Eritrea e della Somalia; componente della Commissione per gli esoneri del personale delle Ferrovie dello Stato; componente della Commissione per l'equo trattamento del personale telefonico e componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e degli istituti di vigilanza. Fu anche autore di delicate poesie e di interessanti studi sulla storia del Risorgimento (v. Tosatti, in *Il Consiglio di Stato*, cit., 1215 e segg.; Zoli, Cenni, cit., 137).

Pietro Cagni (n. a Piazza Armerina l'8 marzo 1863; m. il 31 agosto 1943), entrato a far parte dell'amministrazione dell'interno dove raggiunse il grado di ispettore generale, il 5 febbraio 1914 fu nominato segretario generale del Consiglio di Stato ed il 10 giugno 1920 Consigliere di Stato e con tale qualifica venne dapprima assegnato alla Sezione I e poco dopo alla VI Sezione e poi ad altre Sezioni. Fu redattore di importanti pareri tra cui va segnalato quello in data 18 settembre 1920 (in *Foro It.*, 1921, III, 31) in cui, relativamente alle spese facoltative del comune di San Severo, si espresse in senso negativo per quelle deliberate in favore di una lega di mutilati ed invalidi di guerra, non costituita in ente morale, in quanto non rivestivano carattere di pubblica utilità.

Fu collocato a riposo per raggiunti limiti di età l'8 maggio 1933, con il grado di Presidente di Sezione (v. Montevecchi, in *Il Consiglio di Stato*, cit., II, 1216 e segg.; Zoli, Cenni biografici, cit., 137).

In seguito, vennero assegnati a questa Sezione, come membri supplenti: il gr. uff. nob. dott. Oliviero Savini Nicci ed il gr. uff. dott. Luigi Barile.

Il primo (n. a Selci in Sabina il 20 ottobre 1877 da Angelo e Angela Giuseppi, nel 1902 sposò Elvira Majorana Calatabiano dalla quale ebbe quattro figli; m. a Roma il 14 giugno



1955), Prefetto del Regno e stretto collaboratore di Nitti, ricoprì molteplici incarichi di governo. Nel Consiglio di Stato, dopo la soppressione della VI Sezione, venne assegnato alla V Sezione e poi nominato Presidente della IV Sezione; in seguito, fu sottoposto a giudizio di epurazione, ma prosciolto da ogni imputazione, riprese le sue funzioni come Presidente della V Sezione e fu infine collocato a riposo il 20 ottobre 1947 con il titolo di Presidente onorario del Consiglio di Stato (v. Giannetto, in *Consiglio di Stato*, cit., II, 1222 e segg.; Zoli, Cenni, cit., 137).

Altro membro supplente della VI Sezione è stato il dott. Luigi Barile (n. a Terlizzi il 5 giugno 1866 da Paolo e Rosa Gesmundo; m. a Roma il 13 dicembre 1932); già direttore generale del demanio nel Ministero delle finanze, l'11 giugno 1920 venne nominato Consigliere di Stato ed assegnato dapprima alla II Sezione, poi alla VI ed infine ancora alla II Sezione. Ebbe numerosi incarichi tra cui: Presidente della Commissione centrale amministrativa del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; componente del Consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato (v. Focardi, in *Il Consiglio*, cit., II, 1228 e segg.).

Col R.D. 3 luglio 1921 venne, infine, nominato Consigliere il comm. dott. Arnaldo De Simone (n. ad Atri il 13 giugno 1878 da Giacinto e Sofia Savini; m. a Roma, l'11 ottobre 1947), in sostituzione del Consigliere gr. uff. dott. Giovanni Battista Rossano (n. a Torino il 14 gennaio 1871; prematuramente scomparso a Rivoli il 28 marzo 1921, pochi mesi dopo la sua nomina a Consigliere di Stato), che a sua volta aveva preso il posto del dott. Giorgio Pitacco, pro dirigente del magistrato civico di Trieste, dimessosi volontariamente dall'incarico il 26 ottobre 1920.

Il De Simone svolse servizio nell'amministrazione carceraria e poi in quella dell'amministrazione dell'interno dove raggiunse il grado di viceprefetto; con questo grado fu segretario del capo di gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri Giolitti. Nominato Consigliere di Stato il 3 luglio 1921 fu assegnato alla VI Sezione e, successivamente, alla V Sezione; il 22 luglio 1943 fu nominato Presidente della III Sezione. Ebbe numerosi incarichi tra cui: presso il Ministero delle finanze, componente della Commissione per il diritto al trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, componente e poi vice Presidente del Comitato di liquidazioni delle pensioni di guerra che continuò a presiedere anche dopo l'8 settembre 1943, «per alto senso di dovere civico, trattandosi di un'attività di carattere assistenziale» (come ebbe a dichiarare nel questionario della Commissione per l'epurazione) e vicepresidente della Commissione centrale delle imposte dirette; presso il Ministero di grazia e giustizia, componente del Tribunale supremo per le acque pubbliche (v. Montevicchi, in *Il Consiglio di Stato*, cit., II, 1236 e segg.; Zoli, Cenni biografici, cit., 139).

(5) L'osservazione è stata formulata dal Presidente del Consiglio di Stato Perla nel discorso per la "Inaugurazione della Sezione (VI)", cit.

(6) Bezzi, *La VI Sezione*, cit., 368 e segg., indica in 1060 le decisioni emesse; secondo Giannetto, in *Il Consiglio di Stato*, cit., I, 1179 e II, 1213, furono, invece, 1075.